Spett.le
Studio Kosmos Srl

PEC: studiokosmos.pec1@pec.studiokosmos.com

OGGETTO: INCARICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI LINGUISTICI A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ DI CONFRONTO INTERNAZIONALE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PERCORSO 1 "UPSKILLING PERSONALE MANAGERIALE CPI"

CIG: B7263FCA30

CUP E84G24000180006

TRA

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche "la Società" o anche "Stazione Appaltante") con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Presidente e AD Paola Nicastro, nata a Cosenza (CS), il 12/07/1965, Codice Fiscale NCSPLA65L52D086K, domiciliata per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

E

Studio Kosmos Srl, (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Affidatario") con sede legale in Via Guido Da Castello, 29, 42121 Reggio Emilia (RE) – Partita IVA e C.F. 01723340350, con capitale sociale € 10.400,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese –della CCIAA dell'Emilia– R.E.A. 218135 – , rappresentata da Fava Maria Daniela nata a Reggio Emilia (RE) il 06/08/1963, elettivamente domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede societaria di cui sopra, in qualità di Rappresentante Legale.

PREMESSO CHE

- Sviluppo Lavoro Italia con decisione di contrarre n. 3591/2025 del 10/06/2025 (RDA 1100048492) ha disposto l'affidamento dei servizi linguistici a supporto della realizzazione di alcune attività di confronto internazionale previste nell'ambito del percorso 1 "upskilling personale manageriale CPI", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., individuando *Studio Kosmos Srl* quale Fornitore, avendo quest'ultimo presentato un preventivo rispondente al fabbisogno della Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le verifiche di legge, relative al possesso da parte di *Studio Kosmos Srl* dei requisiti richiesti per la partecipazione all'affidamento diretto e ne ha acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti di *Studio Kosmos Srl* hanno dato esito positivo;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c.3 bis D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per il presente contratto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza da interferenza;

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, in forma scritta ai sensi dell'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) - quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dal capitolato tecnico, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
c) dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
d) dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
e) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
f) dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
g) dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa;

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento. Modalità di esecuzione del servizio

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. affida al Fornitore l'esecuzione delle prestazioni relative all'erogazione dei servizi linguistici a supporto della realizzazione di alcune attività di confronto internazionale previste nell'ambito del percorso 1 "upskilling personale manageriale CPI", come espressamente indicato nel *Capitolato Tecnico*, nel *Preventivo* presentato dal fornitore e in tutta la documentazione allegata, costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati, anche se non materialmente allegati.
I servizi richiesti dovranno essere eseguiti con le modalità e i tempi definiti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto.
Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione il servizio oggetto dell'affidamento così come prevista nei documenti di cui sopra.
Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si riserva di sospendere le stesse per il tempo strettamente necessario, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Al caso specifico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto

Il presente contratto a consumo decorre dalla data di stipula e si concluderà il 20/11/2025 e comunque fino ad esaurimento dell'importo complessivo stabilito per lo svolgimento dei servizi se precedente a tale data.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e inviare il tutto all'indirizzo PEC: protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per i servizi svolti sarà riconosciuto al Fornitore un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 14.645,00 (quattordicimilaseicentoquarantacinque/00), al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere composto da varie voci di servizi con relative quotazioni come da Preventivo. L'Affidatario, pertanto, non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Trattandosi di contratto a consumo i vari servizi previsti sono a richiesta e saranno attivati all'occorrenza, conseguentemente non sussiste a carico della stazione appaltante alcun obbligo minimo garantito di ordinativi o corrispettivi.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione al servizio reso a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Contratto*.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso. A far data dal 1 luglio 2017, Sviluppo Lavoro Italia SpA applica lo Split Payment.

Le parti stabiliscono che l'interesse di mora è pari al 4%.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 co.6, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 6 - Clausola revisione dei prezzi

I prezzi relativi ai servizi forniti sono soggetti a revisione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto più specificamente previsto nell'allegato II.2-bis del Codice medesimo (Sezione III, "Revisione prezzi per contratti di servizi e forniture", introdotto con l'art. 86 del Decreto correttivo, ovvero il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024). Si farà riferimento, a tale effetto, agli indici ISTAT individuati all'art. 10, comma 1, lett. c, dell'Allegato detto.

L'attivazione della presente clausola di revisione dei prezzi avverrà secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato detto, mentre per la verifica delle variazioni, per le modalità e i termini di pagamento si applicherà l'art. 12 dello stesso Allegato.

Articolo 7 - Responsabilità ed obblighi

Per l'erogazione di tutti i servizi, e in particolare per quelli di interpretariato in presenza e da remoto di cui all'art. 2.2, punti 1 e 2 del Capitolato Tecnico, l'affidatario impiegherà personale professionalmente qualificato e idoneo allo svolgimento dei suddetti servizi e in possesso, altresì, di adeguate competenze attinenti alle prestazioni richieste, nonché una comprovata esperienza maturata nel settore delle politiche/servizi per il lavoro e dei temi materia del confronto internazionale.

Il fornitore comunicherà i C.V. degli interpreti individuati per la prestazione del servizio di interpretariato.

Il Fornitore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale fornitura nonché dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà, altresì, responsabile dell'operato del proprio personale impiegato nell'esecuzione del contratto e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, ai sensi degli artt. 11 e 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati, per tutta la durata dell'affidamento, il CCNL Commercio Confcommercio (Categoria: H011) e, in difetto, le condizioni contrattuali, economiche e normative derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali, applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo o, in difetto, le condizioni contrattuali, economiche e normative derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali applicabili, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; le medesime previsioni vincolano l'Affidatario per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura del servizio, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Fiorina Ludovisi, Responsabile del progetto "Gestione e attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle competenze degli operatori e dei responsabili CPI della regione Lombardia.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Barbara Bocale, Linea Acquisti, Gare d'Appalto e Avvisi dell'Area di Supporto Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni.

Articolo 8 – Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata e/o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, detta penale sarà applicata anche in caso di parziale mancata e/o irregolare esecuzione del servizio.

Nei casi previsti al punto precedente, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. ha il diritto di porre a carico dell'Impresa le eventuali spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dal Fornitore nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo del Fornitore di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. Il Fornitore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Articolo 9 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché l'articolo 1456 c.c., il presente contratto per:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto;

- sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di *pantouflage*);
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 10 - Obbligo di riservatezza

Il Fornitore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Inoltre, il Fornitore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 11 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente *Contratto* e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, titoli di studio, certificazioni richieste e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto*, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a dpo@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi dell'affidamento e di rendicontazione).

2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della contrattualizzazione e della rendicontazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la contrattualizzazione.
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).
6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. In ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza cui Sviluppo Lavoro Italia è soggetta, i dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito della Società per 5 anni dalla stipula del contratto

Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In relazione ai dati personali trattati per l'esecuzione del contratto, si precisa che Società Sviluppo Lavoro Italia gestisce il progetto "Gestione e attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle competenze degli operatori e dei responsabili Cpi della regione Lombardia" in qualità di Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. Pertanto, il fornitore opererà come subfornitore della Regione Lombardia, trattando i dati personali necessari per l'esecuzione della fornitura in conformità alle istruzioni ricevute dalla Regione e sotto il coordinamento di Sviluppo Lavoro Italia SpA. Per tale motivo, il fornitore si impegna ad adeguare il trattamento dei dati personali secondo le medesime istruzioni di sicurezza cui Sviluppo Lavoro Italia è tenuta nei confronti della Regione Lombardia e che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il fornitore, inoltre, si impegna sin da ora a collaborare nelle attività di audit privacy avviate da Sviluppo Lavoro Italia e fornire tutte le informazioni e i documenti che in tali momenti verranno richiesti.

Articolo 14 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e *Studio Kosmos Srl* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 15 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., reperibile al seguente link Codice Etico, e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente al seguente link: piano triennale, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente al seguente link: Patto di integrità

Articolo 16 - Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo calcolata secondo l'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Si precisa che, stando alla tabella A annessa all'allegato I.4, il presente contratto rientra nella fascia di importo esente dall'imposta di bollo.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Firmato digitalmente da: Paola Nicastro
Ruolo: PRESIDENTE E A.D.
Organizzazione: SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A./01530510542
Data: 11/06/2025 14:46:58

Studio Kosmos Srl

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto.

Studio Kosmos Srl
